

§ 4.1.62 - L.R. 22 dicembre 2015, n. 25

NORME IN MATERIA DI CIMITERI PER ANIMALI

(Bollettino Ufficiale n. 22, del 23/12/2015)

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge favorisce l'istituzione di cimiteri per animali di affezione nel territorio ligure, dettandone i criteri e disciplinandone le modalità.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, viene privilegiata l'iniziativa privata ed associativa.

Art. 2. (Destinatari)

1. Nei cimiteri per animali di affezione possono essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari, ed a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa statale ed europea.

Art. 3. (Autorizzazione)

1. L'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta all'autorizzazione del Comune competente per territorio secondo le procedure definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento di attuazione.

2. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da soggetti privati. L'autorizzazione comunale disciplina le modalità di erogazione dei servizi.

Art. 4. (Inumazione spoglie)

1. Le spoglie di animali di cui all'articolo 2 possono essere inumate nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti giudicati idonei dal Comune competente per territorio.

Art. 5. (Raccolta e trasporto spoglie)

1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

Art. 6. (Norme di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di attuazione previsto all'articolo 3, nel quale sono altresì definite le modalità tecniche e operative del registro delle presenze.

Art. 7. (Norma di rinvio)

1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8. (Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri finanziari a carico del bilancio regionale.